

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 16 del 29.2.2000

TITOLO PRIMO

PRINCIPI, FUNZIONI, OBIETTIVI

Art. 1

Il Comune di Montorio al Vomano

1. Il Comune di Montorio al Vomano è l'Ente Territoriale autonomo, che rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Nei limiti posti dall'ordinamento statale è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, nonché – nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica – di autonomia impositiva.
4. Il Comune è titolare delle funzioni indicate nell'art. 3.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri organi, ai quali competono le attribuzioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle leggi.
6. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli Enti Locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale.

Art. 2

Il Territorio, la sede, lo stemma

1. Il Territorio del Comune è confinante:
 - A Nord con i Comuni di Cortino e Teramo;
 - A Sud con i Comuni di Tossicia e Colledara;
 - Ad Est con i Comuni di Basciano e Colledara;
 - Ad Ovest con i Comuni di Fano Adriano e Crognaleto.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata nelle forme previste dalla legge regionale.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4. Lo stemma ed il gonfalone del Consiglio Comunale raffigurano tre colli sormontati da tre spighe di grano.

Art. 3 Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Con appositi deliberati consiliari, il Comune può delegare alla Comunità Montana ed altri Enti Locali nei casi e nei limiti consentiti dalla legge l'esercizio di proprie funzioni, in materie inerenti alla manutenzione delle strade comunali ed intercomunali, al conferimento ed alla distribuzione dei rifiuti solidi urbani, al servizio per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, all'amministrazione del patrimonio silvo-pastorale ed in generale nelle materie che presentino rilevanza sovracomunale.
3. Il Comune esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate sempre che siano assicurate le risorse adeguate per la loro gestione.

Art. 4 Obiettivi generali dell'azione Amministrativa

1. Il Comune nei limiti segnati dalle risorse finanziarie disponibili e dalle funzioni, concorre all'attuazione dei principi costituzionali, volti a conseguire il pieno sviluppo della persona umana, la partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale.
2. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità della città.

3. Il Comune concorre, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
4. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico-artistico della città e le tradizioni culturali. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
5. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.
6. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con il Provveditorato agli Studi e le Istituzioni culturali, statali, regionali e locali.
7. Il Comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
8. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
9. Il Comune sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni,
10. Il Comune promuove la valorizzazione del lavoro nella società e promuove, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
11. Il Comune cura lo sviluppo delle attività produttive e delle attività turistiche ed all'uopo collabora con gli altri soggetti pubblici propiziando la concessione di agevolazioni, sgravi, sovvenzioni

finanziarie e provvidenze che possano generare la crescita imprenditoriale e l'occupazione.

Art. 5

Commissione per la pari opportunità tra uomo e donna

1. Conformemente alle vigenti disposizioni di legge, è istituita la Commissione per la pari opportunità tra uomo e donna, con il compito di indagare e riferire al Consiglio sulle situazioni che nell'ambito Comunale impediscono il raggiungimento della piena parità e della pari dignità tra uomo e donna in tutti i settori della vita associata e di promuovere le opportune iniziative perché nei limiti delle attribuzioni istituzionali del Comune e delle risorse finanziarie disponibili, venga rimosso qualsiasi squilibrio e qualsiasi causa di discriminazione che si ponga in contrasto con il supremo principio di parità e si creino le condizioni perché si raggiunga una eguaglianza sostanziale tra uomo e donna.
2. La Commissione è eletta dal Consiglio Comunale ed è composta di n. 8 membri di cui il 50% donne ed il restante uomini. I componenti sono rappresentanti dei gruppi consiliari ed eventualmente delle associazioni femminili e maschili presenti e operanti nel territorio Comunale. Il Presidente è donna e può essere anche esterno al Consiglio Comunale.
3. Qualsiasi cittadino può indirizzare richieste e petizioni alla Commissione e denunciare fenomeni discriminatori che si frappongono alla piena attuazione dei principi di parità ed uguaglianza.
4. In sede di bilancio, si dovrà prevedere un fondo per l'attivazione della Commissione.
5. La convocazione, il funzionamento e la struttura della Commissione sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 6

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica di bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO SECONDO

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO PRIMO

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e controllo politico.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione dell'Amministrazione e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è il responsabile dell'attività amministrativa del Comune.

CAPO SECONDO

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Il Consiglio – Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio uscente, sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale, si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a. gli statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti che la legge non riserva alla competenza della Giunta, l'ordinamento degli uffici e dei servizi limitatamente agli indirizzi generali;
 - b. i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di

recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi;

- c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
 - g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
 - k. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - l. l'elezione del Difensore Civico;
2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 3. le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
 4. Il Consiglio Comunale può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e ad altri Enti Locali nei casi e nei limiti consentiti dalla legge;

5. Il funzionamento del Consiglio, le sessioni consiliari, l'organizzazione dei lavori sono disciplinati dalla legge e dal regolamento, per quanto non previsto dal successivo articolo 11.

Art. 10 Funzionamento

1. Salve le disposizioni generali previste dal presente articolo, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Tale regolamento è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati all'Ente. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. La convocazione della prima seduta del Consiglio e l'effettuazione della stessa, sono disciplinate dalla legge.
4. Il Consiglio, salvo diversa determinazione della legge, del regolamento e del presente Statuto, adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti validamente espressi e comunque con voti non inferiori a cinque in seduta di prima convocazione e a tre in seconda convocazione; in caso di parità dei voti validamente espressi la proposta si intende respinta.
5. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio può articolarsi in Commissioni consultive e con compiti preparatori sulle proposte di deliberazione consiliari ed altre sottoposte al Consiglio, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e secondo le vigenti disposizioni di legge e del regolamento per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.
2. Tali Commissioni, ove la legge, lo Statuto o il regolamento non stabiliscano diversamente, hanno compiti referenti in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni che il Consiglio sottoponga loro, secondo le previsioni del regolamento.
3. Eventuali Commissioni a carattere temporaneo possono essere istituite per fini di studio e di indagine su materia di interesse locale. Ove tali commissioni abbiano natura

di vigilanza, la loro presidenza sarà attribuita alle minoranze presenti in Consiglio comunale secondo le modalità ed i criteri fissati nel regolamento di cui al precedente articolo 10, comma 1.

4. Il regolamento di cui al precedente art. 10, comma 1, disciplina, per quanto non previsto dal presente Statuto, l'organizzazione ed i poteri della commissione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 12 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari.
2. Il regolamento di cui al prec. art. 10, comma 1, determina le modalità di costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, organo collegiale con funzioni consultive che coadiuva il Sindaco nella organizzazione dei lavori consiliari, secondo la disciplina fissata nel regolamento di cui al precedente art. 10, comma 1.
4. Ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, sono assicurati idonei spazi nei locali del Comune, nell'ambito della sede municipale.

Art. 13 **I diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il Consigliere Comunale che non intervenga per quattro volte consecutive alle adunanze del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione preventiva od anche successiva in casi di comprovata urgenza, decade dalla carica di Consigliere. Il Consiglio Comunale entro e non oltre dieci giorni dall'ultima adunanza cui il Consigliere non ha partecipato nei termini sopra indicati, deve procedere alla dichiarazione di decadenza dello stesso ed alla surroga, con separate deliberazioni. Ove il Consigliere presenti delle giustificazioni entro le ventiquattro ore antecedenti lo svolgimento della seduta consiliare cui sopra è fatto riferimento, queste devono essere opportunamente valutate dal Consiglio nella seduta convocata. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni e le interpellanze tendono ad acquisire dal Sindaco nella qualità di organo monocratico dell'Ente o quale Presidente della Giunta, informazioni inerenti ad atti e procedimenti dall'Amministrazione. Alle interrogazioni ed interpellanze deve essere fornita – scritta o orale da verbalizzarsi a cura del Segretario Comunale – al più tardi nella seduta consiliare immediatamente successiva al decorso del termine di giorni 30 successivo alla presentazione al Segretario Comunale.
6. La mozione è un motivato giudizio o una espressione di volontà rivolta alla Giunta o al Consiglio su una determinata questione di diretto interesse dei cittadini del Comune e tende a provocare una deliberazione. Deve essere sottoposta al voto nella seduta consiliare immediatamente successiva alla presentazione al Segretario Comunale, purché tra la presentazione e la seduta intercorra un lasso di tempo di almeno 24 ore.
7. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, la cui adunanza dovrà essere fissata entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta. Il Sindaco è tenuto ad inserire all'ordine del giorno le questioni richieste. Le proposte che comportano spese debbono prevedere la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, 5° comma, legge 8 giugno 1990.n. 142.

CAPO TERZO

GIUNTA

Art. 14

La Giunta – Nomina, composizione e durata in carica

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di Assessori consentito dalla legge. Il Sindaco può decidere che la Giunta sia composta da un numero inferiore di Assessori, comunque non inferiore a quattro, previa espressa delega conferitagli dal Consiglio Comunale. Gli Assessori vengono preferibilmente scelti tra i Consiglieri Comunali i quali al momento dell'accettazione dell'incarico possono dimettersi dalla carica di Consigliere. Gli Assessori possono, altresì, essere scelti tra i cittadini estranei al Consiglio, aventi i caratteri ed i requisiti stabiliti dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta secondo le disposizioni di cui l'articolo n. 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive

modifiche e integrazioni. E' presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Le ipotesi di cessazione dalla carica, di revoca, di decadenza e la disciplina della sostituzione degli Assessori, sono stabilite dalla legge.

Art. 15 Competenza

1. Alla Giunta comunale sono conferite competenze di collaborazione con il Sindaco ai fini dell'Amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti non riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio Comunale, come statuito nel 2° comma dell'articolo 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
3. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero insorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
4. Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per la misurazione della produttività dell'apparato burocratico;
5. Determina, sentiti i revisori, i misuratori, i parametri ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale;
6. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
7. La Giunta è politicamente responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.
8. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 16 Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e ne stabilisce l'ordine del giorno, a giorni fissi ovvero con convocazione da comunicarsi agli assessori con congruo anticipo, anche per le vie brevi.
2. Il Sindaco può conferire agli Assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni. La delega permanente implica l'assunzione da parte dell'Assessore delegato delle responsabilità correlate all'espletamento del mandato.

3. Il Sindaco può delegare Consiglieri alla trattazione di un singolo affare o a curare o sovrintendere a funzioni ordinate organizzativamente per materia. I Consiglieri delegati hanno facoltà di presentare proposte alla Giunta, relazionare e discutere sulle materie di propria competenza. Il Sindaco può invitare il Consigliere delegato a partecipare alla riunione di Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante la delega per relazionare sul medesimo, ma senza facoltà di voto. Il Sindaco può, in ogni momento, revocare o modificare la delega al Consigliere. La delega e la revoca sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.¹
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.
5. Oltre al Segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

CAPO QUARTO

IL SINDACO

Art. 17 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto nei termini e con le modalità previste dagli articoli 5 e 16, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione Comunale. Rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi all'esecuzione degli atti secondo le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come successivamente modificato ed integrato nonché dall'articolo 38 della legge 142/90.
3. In particolare il Sindaco:
 - a. Ha la rappresentanza generale dell'Ente;

¹ Art. 16, comma 3, modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29/2/2000

“Il Sindaco può incaricare temporaneamente i Consiglieri alla trattazione di un singolo affare su specifiche materie. I Consiglieri incaricati hanno facoltà di presentare proposte alla Giunta, relazionare e discutere sulla materia oggetto dell'incarico. Il Sindaco può invitare il Consigliere incaricato a partecipare alla riunione di Giunta in cui venga trattato un argomento riguardante l'incarico per la relazione sul medesimo, ma senza facoltà di voto.”

- b. Convoca e presiede la Giunta (e la conferenza dei capigruppo) fissandone l'ordine del giorno e assicurandone il regolare svolgimento;
- c. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve, a mezzo del Segretario, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le richieste dei Consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;
- d. Dirige l'attività della Giunta e ne garantisce la rispondenza agli indirizzi del Consiglio; coordina le sovrintendenze di settore delegate agli Assessori, delle quali è politicamente responsabile;
- e. Revoca gli Assessori e li sostituisce se dimissionari o cessati dall'ufficio ovvero di sua iniziativa, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81;
- f. Adotta ordinanze nonché, come ufficiale di Governo, i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge;
- g. Vieta l'esibizione di atti riservati per legge;
- h. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;²
- i. Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici uffici ed esercizi secondo le vigenti disposizioni di legge;
- j. Convoca i comizi per i referendum consultivi;
- k. Risponde alle istanze, petizioni e proposte dei cittadini anche per conto della Giunta e del Consiglio;
- l. Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
- m. Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo secondo le procedure stabilite dalla legge;
- n. Può conferire o revocare al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di direttore generale ove non sia stipulata una convenzione con altri comuni per la nomina dello stesso;
- o. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.³

² Art. 17, comma 3, lett. "h" – Abrogato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29/2/2000.

³ Art. 17, comma 3, lett. "o" – Modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29/2/2000.

"Ai sensi degli artt. 36 e 51 della legge n. 142/90, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili."

Art. 18

Linee programmatiche e progetti di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, entro 10 giorni dalla prima seduta successiva all'elezione, per la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
2. Con cadenza semestrale è convocato il Consiglio Comunale per garantire la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 19

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato secondo le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. L'ordine di elencazione degli Assessori nella lista allegata al documento programmatico stabilisce l'anzianità dei medesimi.

TITOLO TERZO

LA STRUTTURA FUNZIONALE DEL COMUNE

CAPO PRIMO

UFFICI E SERVIZI

Art. 20

Uffici e personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità, efficienza ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La dotazione

organica del personale è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvata dalla Giunta secondo le vigenti disposizioni di legge; la dotazione organica nel rispetto dei criteri e principi suddetti dovrà assicurare un alto grado di flessibilità delle strutture al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa del Comune.

2. Il Comune adegua la propria strutturazione funzionale e l'organizzazione del personale, ai principi contenuti nel D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare in riferimento a ciò che concerne la separazione fra definizione politica degli obiettivi e gestione dei servizi affidata, secondo le richiamate disposizioni, alla dirigenza.
3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, può essere effettuata mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
4. Restano ferme le competenze del Sindaco, di cui all'articolo 36, comma 5, legge n. 142/90, come sostituito dell'articolo 13 della legge n. 81/93.
5. L'Amministrazione del Comune, per il perseguimento dei propri obiettivi, impronta la sua attività ai seguenti principi:
 - a. Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b. Analisi e verifica della produttività e grado di efficienza di tutti gli elementi dell'apparato;
 - c. Responsabilità dell'autonomia gestionale dei soggetti;
 - d. Flessibilità e collaborazione nell'ambito delle competenze delle strutture e del personale.

Art. 21

Responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco ed individuati organicamente nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono all'organizzazione ed alla gestione dell'attività nelle strutture loro assegnate, secondo i principi di legge e del presente Statuto, nonché in base alle disposizioni ed indicazioni degli obiettivi

del Direttore Generale ove nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Essi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso, approvano gli atti di gestione finanziaria.
4. Provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le seguenti funzioni:
 - a. Presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
 - b. Rilasciano le certificazioni e le attestazioni;
 - c. Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed altri atti di conoscenza, ivi compresi bandi di gara e pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d. Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e. Pronunciano le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi, curandone l'esecuzione;
 - f. Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g. Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale loro sottoposto ed adottano i provvedimenti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
 - h. Danno pronta esecuzione alle delibere di Giunta e del Consiglio ed alle direttive del Sindaco;
 - i. Gestiscono l'orario di lavoro e gli istituti contrattuali del personale dipendente loro sottoposto, secondo le disposizioni di legge e contrattuali;
 - j. Rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale ad essi sottoposti, salvo a rimanerne comunque responsabili con riferimento al loro regolare svolgimento.
6. Il Sindaco può conferire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 22
I servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell'ambito delle funzioni e delle finalità così come definite dall'art. 4 – provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni anche a capitale pubblico locale minoritario, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 498/92 e con le modalità previste dall'art. 4 del D.L. n. 26/95, convertito nella legge 95/95 e dal regolamento di attuazione, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare.

Art. 23
Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione è composto da cinque membri che eleggono nel proprio seno il Presidente.
2. Il Consiglio Comunale elegge il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione scegliendo i membri tra esperti del settore e tra tecnici di amministrazione, esterni al Consiglio stesso e che siano eleggibili a Consiglieri Comunali. L'elezione avviene con voto limitato a tre membri dopo la votazione di un documento programmatico d'indirizzo. In caso di inosservanza degli indirizzi programmatici o di rottura del rapporto fiduciario, il Consiglio Comunale può revocare gli amministratori secondo le norme sulla sfiducia costruttiva alla Giunta Comunale.
3. Il direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione al quale compete la responsabilità gestionale è scelto per pubblico concorso.
4. Le aziende speciali e le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio

economico del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Ad esse vanno garantite risorse finanziarie compensative in relazione a casi di gratuità del servizio erogato o a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni che dovessero essere fissati dal Comune, dalla Regione o dallo Stato. Il bilancio evidenzia i costi e i ricavi di ciascun servizio.

CAPO SECONDO

DIREZIONE DELL'APPARATO BUROCRATICO

Art. 24 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente Statuto, dei regolamenti e delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

Art. 25 Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di cui all'Art. 35 comma 2- bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO QUARTO

LE FORME DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI E LOCALI

Art. 26

Collaborazione tra enti

1. Il Comune può sempre concludere accordi con ogni amministrazione pubblica per svolgere in collaborazione attività di interesse comune ed associarsi con altri Enti Locali per perseguire finalità di pubblico interesse.
2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, la Regione, lo Stato; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune salva la delegabilità delle funzioni ai sensi dell'art. 3, collabora altresì con la Comunità Montana e con i Comuni contermini per la gestione più efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del Comune in Enti ed organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attività svolta dal Sindaco, che la sottopone al Consiglio Comunale unitamente al conto consuntivo.

Art. 27

Convenzioni e consorzi

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedono una forma semplice di cooperazione fra più soggetti locali.
2. Il Comune costituisce consorzi o altre forme associative con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di più funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

Art. 28

Accordi di programma e conferenze di servizi

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente competenze comunale che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.
2. Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuna un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti o debba acquisire nulla osta di altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il funzionario responsabile può indire una conferenza di servizi di tutte le amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

TITOLO QUINTO

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Art. 29

Revisione economico-finanziaria. Elezione dei revisori dei conti e durata in carica

1. La revisione economico-finanziaria ed il controllo di efficacia, efficienza ed economicità della gestione del Comune e delle istituzioni è affidata ad un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto in base alle previsioni dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. I Revisori entrano nelle funzioni dopo aver sottoscritto il disciplinare di incarico nel quale sono determinati i compiti e gli onorari sulla scorta degli appositi decreti ministeriali.
4. Sono in eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori i Consiglieri Comunali, il Difensore Civico, i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende o Istituzioni Municipali, coloro che intrattengono con tali Enti un rapporto di collaborazione continuativo e coordinato prevalentemente personale.
5. Non possono essere eletti inoltre alla carica di revisore gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che

comporta interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o interdizione all'emissione di assegni bancari.

6. Non possono inoltre essere eletti alla carica di revisore coloro che:
 - a. sono parenti o affini entro i quali il quarto grado con il Segretario, il responsabile dei servizi finanziari ed il tesoriere;
 - b. sono amministratori o dipendenti, con funzioni dirigenziali, dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana o membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - c. svolgono funzioni direttive a livello locale o superiore, in partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio;
 - d. svolgono le funzioni di revisore nelle aziende speciali dipendenti dal Comune;
 - e. si trovino in altre situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.
7. I Revisori decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità; sono revocati per inadempienza grave, preventivamente contestata, degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal disciplinare.
8. Il regolamento di contabilità determina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio e ne specifica i rapporti con gli altri organi elettivi, burocratici e con le istituzioni, secondo i principi ed i criteri contenuti nel capo VIII del D. Lg.vo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 30

Funzione dei revisori. Controllo di gestione

1. I Revisori dei conti esercitano, secondo le disposizioni della legge, del presente Statuto, del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile ed attestano la corrispondenza del territorio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
2. Il controllo di gestione nelle forme stabilite dal presente statuto e dal regolamento assicura la razionale ed efficace acquisizione ed utilizzazione delle risorse, in omaggio ai principi di economicità ed efficienza. L'istituzione e la disciplina del controllo interno di gestione è contenuta nel regolamento di contabilità comunale.
3. Il Collegio dei Revisori può in ogni momento riferire al Consiglio e al Sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al Consiglio, oltre alla relazione annuale che accompagna il conto consuntivo, un'ulteriore relazione semestrale

relativa all'attività svolta, all'efficienza degli uffici e dei servizi e proposte per migliorarne l'organizzazione ed i risultati.

4. Il Sindaco, il Difensore Civico, ove istituito, e i Consiglieri possono denunciare al Collegio fatti relativi alla gestione che ritengano indagabili o censurabili.

TITOLO SESTO

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE E L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI PROCEDIMENTI

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative operanti nel territorio comunale e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. La promozione di organismi di partecipazione popolare è rinviata ad apposito regolamento da approvarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni.
2. Le libere associazioni per poter fruire del sostegno del Comune debbono risultare iscritte all'Albo Comunale secondo i criteri fissati in sede di regolamento e debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo. Le forme associative in questione dovranno avere un ordinamento interno ispirato ai principi democratici e perseguiranno finalità non lucrative di interesse sociale, culturale, sportivo. Nell'erogazione delle sovvenzioni, il Consiglio

Comunale su relazione della Commissione Affari Sociali valuterà, al fine di stabilire le priorità tra più richieste anche in ordine alla distribuzione dei fondi disponibili, la meritevolezza dello scopo da sussidiare e la rappresentatività della forma associativa richiedente.

Art. 33
Forme di consultazione

1. Il Comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento. La consultazione può inoltre sempre avvenire attraverso la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinioni, nonché attraverso l'udienza pubblica dei cittadini singoli o associati da parte del Sindaco.

CAPO SECONDO

INIZIATIVA E PROPOSTE POPOLARI

Art. 34
L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi il diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare in forma scritta istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame secondo la disciplina contenuta nel regolamento di partecipazione di cui l'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 35
Contenuto – Indirizzo

1. Le istanze sono manifestazioni di volontà e di giudizio dirette ad iniziare un procedimento.
2. Le petizioni sono richieste di interventi e di informazioni su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione.
3. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e debbono indicare specificatamente il contenuto dell'atto del quale si chiede l'adozione.

4. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta, secondo il riparto di competenze stabilito dalla legge o dallo Statuto in relazione alla specifica materia oggetto dell'atto di iniziativa.
5. Le risposte debbono essere date entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo del Comune con provvedimento motivato.
6. Gli organi comunali hanno l'obbligo di rendere risposta nell'ipotesi in cui istanze, petizioni, proposte attengano alle materie di interesse locale previste dalla legge e dallo Statuto oppure nella ipotesi in cui esse implicino un diritto soggettivo o un interesse legittimo dei richiedenti nei confronti del Comune.

CAPO TERZO

REFERENDUM

Art. 36

Il referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Ente può promuovere l'indizione di referendum consultivi, sulle materie di cui al successivo comma 3 ferme le esclusioni ivi contemplate.
2. E' indetto referendum consultivo, su richiesta del 25% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune con riferimento all'ultima revisione delle liste elettorali. Le sottoscrizioni dei richiedenti costituiti in apposito comitato debbono essere autenticate a ministero dei soggetti stabiliti dalla legge in materia elettorale.
3. Il referendum ha per oggetto materie di esclusivo interesse locale. Sono escluse dalla consultazione le materie attinenti alle deliberazioni in materia di tasse e tariffe, di bilancio, di personale dipendente del Comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, né nell'anno solare in cui vengono tenute le consultazioni elettorali amministrative comunali; non può aver luogo inoltre se identica proposta referendaria sia stata respinta nel triennio precedente al deposito della richiesta.

5. La richiesta di referendum deve essere avanzata al Sindaco mediante deposito in segreteria e deve contenere - a pena di inammissibilità - la formulazione chiara e precisa del quesito o dei quesiti sui quali deve aver luogo il referendum consultivo.
6. Entro 45 giorni dal deposito della richiesta di cui al comma 2, una Commissione del Consiglio esamina la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle formalità procedurali sopraelencate e trasmette al Consiglio per il tramite del Segretario Comunale la richiesta corredata dal proprio parere. Il Consiglio, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento degli atti, adotta le proprie determinazioni sull'ammissibilità della proposta referendaria con la maggioranza dei Consiglieri assegnati all'Ente. Il Sindaco nel termine di dieci giorni dalla esecutorietà della deliberazione che dichiara l'inammissibilità del quesito referendario, ne dà comunicazione al Presidente del Comitato dei richiedenti con atto notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 37 Indizione

1. Il Sindaco indice il referendum nei 10 giorni successivi alla esecutorietà della deliberazione del Consiglio che dichiara ammissibile la proposta, ovvero della deliberazione di cui all'art. 34 comma 1 con apposito decreto pubblicato nell'Albo Pretorio per almeno 30 giorni, con il quale viene fissata la data di svolgimento della consultazione referendaria. Le operazioni di voto dovranno aver luogo entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto.
2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme che disciplinano il referendum abrogativo delle leggi statali.
3. All'onere finanziario della consultazione referendaria l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate, salvo quanto previsto dall'art. 53, 5° comma.

Art. 38 Validità ed efficacia

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori.
2. La proposta è approvata se raggiunge la maggioranza dei consensi validamente espressi.

3. I provvedimenti contrastanti con la proposta referendaria devono fornire adeguata motivazione sulle ragioni della divergenza.

CAPO QUARTO

DIFENSORE CIVICO

Art. 39

Il Difensore Civico

1. Può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico, garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati e di formazioni sociali e o anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 40

Requisiti del Difensore Civico – Giuramento

1. Ove il Consiglio Comunale istituisca il Difensore Civico, questo è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che offrano garanzie di indipendenza, probità, competenza.
2. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la qualifica di pubblico ufficiale. Egli giura davanti al Consiglio Comunale – prima di assumere l'incarico – ripetendo la formula: "Giuro di esercitare le funzioni delle quali sono stato investito con lealtà ed impegno, nel superiore interesse della comunità cittadina".
3. Il giuramento implica assunzione della titolarità dell'organo.

Art. 41

Elezione – durata in carica

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati all'Ente e da scrutinio segreto, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a. chi non abbia compiuto il quarantesimo anno di età;
 - b. chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - c. chi rivesta una carica pubblica elettiva;
 - d. i Ministri di culto;
 - e. gli amministratori ed i dipendenti di aziende speciali ed istituzioni ai sensi dell'art. 21, nonché gli amministratori di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - f. i membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - g. i dipendenti del Comune, ivi compresi coloro che sono stati incaricati a mente dall'articolo 20;
 - h. chi non sia munito di un diploma di scuola media superiore.
3. Il Difensore Civico decade per cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
4. Il Difensore Civico dura in carica tre anni, non è immediatamente rieleggibile e non può essere revocato se non per inadempienza ed in virtù di deliberazione motivata adottata dal Consiglio con la stessa maggioranza necessaria ai fini dell'elezione.
5. Qualora il Difensore Civico si dimetta, è necessario che il Consiglio Comunale provveda alla sostituzione entro 45 giorni.
6. Il Difensore Civico dimissionario resta in carica nella pienezza delle sue funzioni fino al giuramento del successore.

Art. 42

Sfere di esercizio delle funzioni

1. Il Difensore Civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale ovvero da enti e aziende da essa dipendenti.
2. Per organi, ufficio, servizi dell'Amministrazione Comunale si intendono sia quelli centrali sia quelli circoscrizionali.
3. Il Difensore Civico non può intervenire:

- a. su atti dell'Amministrazione di contenuto meramente politico;
 - b. su atti o procedimenti avverso i quali siano stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile e tributaria.
4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 43 **Tipologia degli interventi**

1. Il Difensore Civico, in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto, opera:
 - a. segnalando agli uffici, ai servizi, agli organi competenti e al Sindaco, le disfunzioni riscontrate;
 - b. sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.

Art. 44 **Poteri esercitabili**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, il Difensore Civico può richiedere notizie e documenti all'Amministrazione.
2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore competente o direttamente al responsabile del procedimento, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni.
3. Il Difensore Civico ha comunque diritto ad accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua funzione senza che possa essergli opposto segreto d'ufficio.

Art. 45 **Modalità per attivare il Difensore Civico**

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune di enti o aziende dipendenti in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione Comunale, né al Difensore Civico.

3. Dalle richieste di intervento pervenute al suo ufficio il Difensore Civico dà immediata informazione al Sindaco e provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste.

Art. 46

Procedura di intervento

1. A seguito della richiesta di interventi di cui al precedente articolo il Difensore Civico sollecita il responsabile dell'ufficio o del servizio affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al Sindaco, all'Assessore competente, al responsabile del procedimento.
2. Il funzionario responsabile è tenuto ad esaminare la pratica insieme al Difensore Civico, il quale, in relazione alla complessità dell'esame, assegnerà il termine per la definizione della pratica, dando di ciò notizia all'interessato.
3. Trascorso il termine assegnato, il Difensore Civico è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi, Il Sindaco e l'Assessore competente e potrà proporre l'avvio dell'azione disciplinare.
4. In ogni caso qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il Difensore Civico è tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 47

Prerogative e mezzi rapporti con gli organi collegiali

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la sede del Comune.
2. Il Difensore Civico ha facoltà di ispezionare tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne copia, a cura degli uffici comunali che debbono evadere la richiesta nei termini di legge.
3. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale una relazione annuale ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenza dell'Amministrazione.

Art. 48
Indennità di carica

1. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica raggugliata alla metà dell'indennità spettante all'Assessore.

Art. 49
Rapporti con il Difensore Civico Regionale e Provinciale

1. Il Difensore Civico Comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico Regionale o Provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

CAPO QUINTO

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E PROCEDIMENTI

Art. 50
Consulte di settore

1. Il Consiglio Comunale può istituire con specifici regolamenti le consulte di settore, rappresentative delle organizzazioni sociali, culturali, sportive, ecologiche operanti nel territorio del Comune. Le consulte svolgono funzioni propositive. I regolamenti determinano le modalità attraverso cui associazioni, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono far parte delle consulte e, più in generale, possono accedere alle strutture e ai servizi del Comune.

Art. 51
Conferenza cittadina

1. Il Consiglio Comunale promuove con cadenza biennale la conferenza cittadina sullo stato della comunità amministrata. La conferenza si svolge nei mesi primaverili del secondo e del quarto anno del mandato amministrativo. Le modalità di svolgimento della conferenza, sia per i soggetti aventi diritto a parteciparvi che per gli aspetti organizzativi, sono stabilite da una commissione consiliare appositamente costituita all'inizio dell'anno.

Art. 52
Diritto di accesso e di informazione

1. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. Il Segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.
2. La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione sull'attività amministrativa avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.
5. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.

TITOLO SETTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53
Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.
2. Il Regolamento e le singole delibere regolamentari determinano per ciascun tipo di procedimento, quanto ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; la Giunta determina i funzionari responsabili del procedimento verso i cittadini e ne specifica i compiti.
3. In mancanza di prescrizione diversa, ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.

4. Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei cittadini, è organizzato sulle fasi fondamentali dell'istruttoria e del risultato finale. È retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
5. Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche dai cittadini, qualsiasi mozione, emendamento e quesito referendario è ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri finanziari per il Comune, ne preveda espressamente la quantificazione e la copertura con risorse di bilancio.
6. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni è subordinato al rispetto del principio del "giusto procedimento" che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri tecnici, contabili e di legittimità.
7. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici, è materia disciplinata da regolamento comunale che ne stabilisce forme, criteri e modalità. I singoli provvedimenti relativi agli interventi in questione devono conformarsi alle disposizioni del regolamento comunale.

Art. 54

Partecipazione al procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'Amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal procedimento hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso della legge presentando memorie scritte o documenti pertinenti.

4. L'Amministrazione può concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.
6. Al procedimento può partecipare a tutela dell'imparzialità dell'atto amministrativo e degli interessi non rappresentati, il Difensore Civico ove istituito.

Art. 55
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
2. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo 2 anni.
3. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

Art. 56
Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede Comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

Art. 57
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.